

# V A D E M E C U M

## SCIA

ISTRUZIONI PER L'USO DELLA  
SEGNALAZIONE CERTIFICATA  
DI INIZIO ATTIVITÀ

Regione Lombardia ha promosso negli ultimi quindici anni varie riforme per la semplificazione amministrativa per costruire una pubblica amministrazione sempre più vicina alle esigenze delle imprese e dei cittadini.

Questo vademecum è uno strumento operativo per offrire indicazioni pratiche a coloro che vogliono avviare, modificare o cessare un'attività economica per la quale possa essere utilizzato lo strumento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e per guidare le imprese rispetto ai principali adempimenti amministrativi da compiere.

Vengono presentate indicazioni sui soggetti che possono presentare la segnalazione, sulle attività soggette o meno a SCIA, sulle modalità di presentazione e sul sistema dei controlli e un riepilogo sintetico delle principali norme di riferimento.

### LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

#### COS'È LA SCIA

La SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività ha sostituito la DIA (Denuncia di inizio attività) e la DIAP (Dichiarazione di inizio attività produttiva). È composta da un'autocertificazione con allegati, a seconda dei casi, le autocertificazioni, i documenti e le attestazioni di tecnici abilitati per documentare il possesso dei requisiti previsti dalla legge a seconda del tipo di attività economica da avviare.

**CHI DEVE PRESENTARE LA SCIA** La SCIA può essere presentata dal titolare dell'attività o tramite un intermediario: associazione di categoria, consulente o Agenzia per le Imprese.

#### QUANDO PRESENTARE LA SCIA

La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio di una nuova attività economica (produttiva, commerciale, artigianale, di servizio); oppure a seguito di ampliamento, trasferimento, modifica, sub-ingresso, sospensione/ripresa, cambio di denominazione/ragione sociale, cessazione di una attività già avviata.

#### ATTIVITÀ ECONOMICHE SOGGETTE A SCIA

L'elenco delle attività economiche soggette a SCIA è riportato di seguito ed è richiamato nella Circolare di Regione Lombardia n. 2356 del 16/03/2011.

### ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ARTIGIANALI

- a) attività produttive industriali, artigianali e di servizi alla persona per le quali era già stata introdotta la Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP);
- b) attività svolte nei piccoli laboratori artigiani che impiegano più di 3 addetti;
- c) in ogni caso tutte le attività che riguardino prodotti alimentari (ai fini della notifica prevista dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare);
- d) attività precedentemente soggette al Nulla Osta all'Esercizio di Attività lavorative e depositi (NOEA).

Qualora le suddette attività prevedano autorizzazioni in materia ambientale, queste dovranno essere acquisite prima della presentazione della SCIA.

### ATTIVITÀ TURISTICHE

- a) attività alberghiera (dopo aver ottenuto dalla Provincia la categoria con il numero corrispondente di stelle secondo l'art. 24, l.r. n. 15/2007);
- b) attività ricettive all'aria aperta (dopo aver presentato alla Provincia competente per territorio la dichiarazione sulla qualità e quantità dei servizi offerti –art. 57, l.r. n. 15/2007);
- c) attività ricettiva non alberghiera (casa per ferie, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, *bed & breakfast*).
- d) attività di agenzia viaggi (dopo aver ottenuto l'autorizzazione della Provincia in cui avrà sede l'agenzia –art.82, l.r. 15/2007).

### ATTIVITÀ AGRICOLE

- a) attività agrituristica (in tal caso va presentata una Dichiarazione di Avvio Attività (DAA) analoga alla SCIA);
- b) attività di vendita diretta di alimenti prodotti in proprio dagli agricoltori (ad esempio attraverso: spacci aziendali, partecipazione ai mercati degli agricoltori, vendita mediante apparecchi automatici).

### ATTIVITÀ COMMERCIALI

- a) apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di esercizi di vicinato fino ai limiti previsti dall'art. 4, comma 1, lettera d) del D. lgs. n. 114/1998;
- b) attività di vendita di prodotti negli spacci interni;
- c) attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;

- d) attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
- e) attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori;
- f) apertura, trasferimento e ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte:
  - assieme ad attività di intrattenimento in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e negli esercizi all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
  - nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole;
  - nel domicilio del consumatore;
  - nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme e stabilimenti delle forze dell'ordine;
  - nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili (art. 68, comma 4 della l.r. n. 6/2010);
- g) attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone nell'ambito di manifestazioni temporanee;
- h) attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari;
- i) attività di vendita di prodotti alimentari in una media struttura, dopo aver ottenuto l'autorizzazione amministrativa (art. 8 del d.lgs. 114/1998);
- j) attività di vendita di prodotti alimentari in una grande struttura, dopo aver ottenuto l'autorizzazione amministrativa (art. 9 del d.lgs. 114/1998);
- k) avvio di attività di vendita di prodotti alimentari nell'ambito del commercio ambulante, dopo aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli artt. 23 e 24 della l.r. n. 6 del 2010, rispettivamente per il commercio su aree pubbliche e per quello in forma itinerante;
- l) trasferimenti di sede dei pubblici esercizi nelle zone comunali non soggette a programmazione (art. 64 del d.lgs. 59/2010).

## ATTIVITÀ NON SOGGETTE A SCIA

Non sono soggette a SCIA

- le autorizzazioni previste dal Decreto Legislativo 152/06 sulle norme in materia ambientale;
- i provvedimenti per i quali è necessario ottenere il rilascio di atti di assenso dalla Pubblica Amministrazione quali:
  - l'avvio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nelle zone del territorio comunale che siano state assoggettate o siano assoggettabili a programmazione;
  - il trasferimento di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in zona tutelata nell'ambito della programmazione;
  - trasferimento di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ottenuta nell'ambito di zona comunale già oggetto di programmazione o tutela nell'ambito della stessa zona;
- le attività economiche a prevalente carattere finanziario;
- gli atti imposti dalla normativa comunitaria.

## COME PRESENTARE LA SCIA

La SCIA va presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune del territorio in cui viene svolta l'attività.

Prima di presentare la comunicazione il titolare dell'impresa deve cercare sul portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) il Comune di competenza e verificare se disponga di un SUAP accreditato o meno al Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE).

A seconda dello *status*, accreditato o meno, del SUAP di competenza la SCIA può essere presentata attraverso i seguenti sistemi informativi:

1. sistema informativo MUTA predisposto da Regione Lombardia <http://www.muta.servizirl.it/> (per SUAP accreditati o meno);
2. sistema informativo del SUAP accreditato al MISE;
3. sistema informativo Starweb della Camera di Commercio (CCIAA) (<http://starweb.infocamere.it/>);
4. sistema informativo Impresainungiorno.

## LA MODULISTICA REGIONALE PER LA SCIA

La modulistica per la SCIA adottata da Regione Lombardia è composta dal modello A e dal modello B scaricabili dal sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) seguendo il percorso: area imprese, avvio di un'impresa, procedure di avvio, Sportello Unico delle Attività Produttive.

Bisogna compilare e presentare il modello A per l'avvio di una nuova attività o per la modifica di un'attività esistente. Le modifiche possono riguardare: il trasferimento di sede, la modifica dei locali (compreso l'ampliamento o la riduzione della superficie), degli impianti, delle categorie merceologiche, del processo produttivo

Bisogna compilare e presentare il modello B per variazioni che riguardano il sub-ingresso o la modifica della ragione sociale, la cessazione, la sospensione e la ripresa di un'attività già esistente.

Al Modello A vanno inoltre allegati:

- modello COM.UNICA da inviare alla Camera di Commercio nel caso di avvio di una nuova impresa;
- le schede e i documenti (planimetrie, relazioni, attestazioni e asseverazioni, etc.) indicati nella modulistica per l'attività economica da avviare;
- copia del documento di identità valido di colui che firma la SCIA (titolare, rappresentante legale o intermediario);

L'imprenditore (o l'intermediario), dotato di Posta Elettronica Certificata (PEC), firma digitale e Codice Fiscale (CF) dell'impresa, compila il modello on-line direttamente in uno dei sistemi informativi disponibili (MUTA, SUAP, Starweb, Impresainungiorno)



Il sistema informativo confeziona la pratica e la trasmette alla PEC del SUAP o della CCIAA (nel caso in cui il SUAP non sia accreditato).



L'imprenditore (o l'intermediario) riceve un numero di protocollo e può iniziare immediatamente l'attività.



La SCIA viene trasmessa SCIA ad ASL, ARPA e Vigili del Fuoco per i controlli di rispettiva competenza.

## CONTROLLI

Entro 60 giorni la pubblica amministrazione verifica la presenza dei presupposti e requisiti necessari per l'esercizio dell'attività economica avviata, dichiarati attraverso la corretta compilazione della SCIA e i documenti allegati.

In caso di mancanza dei requisiti, l'amministrazione vieta il proseguimento dell'attività, salvo che il titolare provveda, se possibile, a regolarizzare la situazione entro un termine di almeno 30 giorni.

Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della SCIA l'amministrazione può intervenire solo in presenza di gravi danni per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

Indipendentemente dai limiti di tempo, se le attestazioni, le certificazioni, le dichiarazioni o le asseverazioni presentate sono false, l'amministrazione applica sanzioni penali (art. 19, comma 6, L. 241/90).

## RIEPILOGO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 106/2011:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia

L.122/2010:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (G.U. del 30 luglio 2010, n. 176)

Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

DPR 160/2010

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sulla sportello unico per le attività produttive

Circolare Regionale (Regione Lombardia) 16-3-2011, prot. n. D1.2011.2356